

COMUNE DI MASSA MARTANA
- Provincia di Perugia -



L'organo di revisione Dott. Giovanni Merletti
Verbale n. 2 del 12/01/2017

Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa , parte normativa triennio 2016-2018 e parte economica 2016. Parere del Revisore dei Conti

Il Revisore Unico dott. Giovanni Merletti,

richiamata

la delibera consiliare n. 63 del 27/12/2016, con la quale il sottoscritto è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Massa Martana per il triennio 27/12/2016 – 26/12/2019;

visti

- l' art. 40, D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs n. 150/2009, recante:
 - o al comma 3-quinquies: "...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";
 - o al comma 3-sexies: "...A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"
- l' art. 40-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs n. 150/2009, recante al comma 1: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."
- l'art. 1, Legge n.208/2015, recante, al comma 236: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

Preso atto

- che in data 05.01.2017 è stata trasmessa al Revisore, per posta elettronica, la richiesta di parere dalla Dirigente del Servizio Finanziario;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 02.02.2016 avente per oggetto: *approvazione progetti per l'ampliamento e il miglioramento dei servizi – integrazione delle risorse decentrate variabili ex art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999;*
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano della Performance dell'esercizio finanziario 2016, nel quale sono assegnate le risorse finanziarie per la gestione di competenza ai responsabili dei servizi;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 28.11.2016 avente per oggetto: *integrazione fondo risorse decentrate art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999*
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 28.11.2016 avente per oggetto: *contratto collettivo decentrato integrativo 2016-2018 ed economico 2016 – Indirizzi per la contrattazione decentrata;*
- della proposta di Delibera della Giunta Comunale del 28.11.2016 n.129, avente per oggetto *integrazione fondo risorse decentrate art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999*
- della Determinazione del servizio Finanziario n. 158 del 29.11.2016, avente per oggetto la *quantificazione del fondo risorse decentrate anno 2016;*
- dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio;

Preso visione:

- del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo per il Triennio 2016-2018;
- della preintesa contratto collettivo decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – Parte economica anno 2016;
- del Piano per la Performance 2016-2018;

Richiamate:

- La Guida Aran 2013 relativa alla procedura della contrattazione decentrata integrativa - Comparto Regioni e Autonomie locali;

-
- La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012, avente ad oggetto :
"Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi"
 - La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8.05.2015, avente ad oggetto :
"Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013."
 - L'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004;
 - L'art. 67 del D.L. 112/2008, come convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133;

verificato:

- la sussistenza della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio;
- il rispetto dei limiti di spesa del Fondo e delle previsioni normative e contrattuali in materia di progressioni orizzontali;

esprime parere favorevole

sulla compatibilità della spesa, prendendo atto della regolarità economico - finanziaria delle risorse da utilizzare per l'applicazione dell'accordo in esame, in relazione ai vincoli di bilancio.

Massa Martana, 12 gennaio 2017

Il Revisore Unico

